

VALUTAZIONE FINALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO – Richiami normativi

La valutazione finale delle classi I-IV della scuola secondaria di secondo grado è disciplinata dal DPR n.122/09, il cui articolo 4 comma 1, così detta:

“La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell’articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.”

A ciò aggiungiamo quanto dettato dal RD n. 653/1925, come modificato dal RD n. 2049/1929, il cui articolo 79, così dispone:

“I voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l’ultimo periodo delle lezioni.”

Se non sia vi dissenso, i voti in tal modo proposti s’intendono approvati; altrimenti le deliberazioni sono adottate a maggioranza, e, in caso di parità, prevale il voto del presidente

Come detto sopra e come prevede il citato RD, le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Quanto ai criteri di ammissione alla classe successiva, l’articolo 4, comma 5, del suddetto DPR 122/09 dispone che:

“Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell’articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente.”

Pertanto, da quanto sopra riportato, sia nella scuola secondaria di primo e secondo grado (con le dovute differenze relativamente ai criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva):

- la valutazione è collegiale;
- i voti sono proposti e approvati da tutti i membri del consiglio o all’unanimità o a maggioranza;
- l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva, che discende dai voti attribuiti e dai criteri deliberati dal collegio docenti, sono anch’esse deliberate dal consiglio di classe o all’unanimità o a maggioranza.

Regio Decreto 4 maggio 1925 n. 653 - Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione – art. 79 (come modificato dall’art.2, cc. 3 e 4, del RD 21 novembre 1929, n. 2049)

Art. 79 - Il voto di profitto nei primi tre bimestri si assegna separatamente per ogni prova nelle materie a più prove e per ogni singolo insegnamento nelle materie comprendenti più insegnamenti. Nell’ultimo bimestre il voto è unico per ciascuna delle materie di cui alla tabella A.

I voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l’ultimo periodo delle lezioni.

Se non sia vi dissenso, i voti in tal modo proposti s’intendono approvati; altrimenti le deliberazioni sono adottate a maggioranza, e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.